



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ  
IL RESPONSABILE  
GIOVANNI SANTANGELO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2017. 0761321  
del 11/12/2017



Ai Comuni, Unioni di Comuni e alle  
Province dell'Emilia-Romagna

Alla Città Metropolitana di Bologna

Agli Ordini e Collegi professionali  
rappresentati nel "Tavolo di  
coordinamento tecnico per le politiche  
di governo del territorio"

**Comunicato n. 2/2017 "Correzione di errori materiali e rettifiche formali alla modulistica edilizia unificata"**

La deliberazione regionale n. 922 del 28 giugno 2017 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della legge regionale n. 15/2013" ha previsto che il Responsabile del Servizio giuridico del territorio disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità, mediante propri comunicati, provveda alla correzione di errori materiali e alle modifiche di carattere formale degli Allegati alla deliberazione citata, tra cui i modelli per presentare le pratiche edilizie contenuti nell'Allegato IV.

Pertanto si comunica che i Moduli 1, 2, 3, 4, 5, "Altri dati di localizzazione dell'intervento", "Dati geometrici di altri immobili/edifici" e "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese" in formato .pdf compilabile pubblicati all'indirizzo web <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/notizie/NL> sono oggetto delle seguenti correzioni.

**MODULO 1 "Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi"**

**Quadro c)**

Al fine della completezza delle dichiarazioni relative alla qualificazione dell'intervento edilizio, dopo il punto c.1. è stata inserita la seguente dichiarazione:

**"e che per il medesimo intervento è presentata o richiesta una:**

**c.1.1. CILA**

**c.1.2. SCIA**

**c.1.3. domanda di rilascio di PdC"**

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6979  
fax 051.527.6019

[giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it](mailto:giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it)  
[giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Nella nota 1 dopo le parole “indicato alle caselle” sono state inserite le seguenti “c.1.1., c.1.2., c.1.3. ovvero”.

Al punto c.5. è stata aggiunta la nota 2 avente il seguente testo:

“(2) Questa casella non deve essere compilata per le CILA le cui varianti in corso d’opera/fine lavori sono presentate direttamente a fine lavori con il Modulo 5”.

### **Quadro e)**

Al fine di rendere esaustiva la descrizione catastale dell’immobile oggetto di intervento edilizio, dopo le parole “avente” sono state inserite le parole “categoria catastale” e lo spazio destinato alla compilazione.

### **Quadri i) ed l)**

Sotto al titolo è stata riportata la dicitura in rosso “(da non compilare in caso di sanatoria senza opere)”

### **Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata**

Sono state corrette la denominazione della documentazione della **seconda voce dell’elenco dei dati economici di cui ai quadri di riferimento d) 6)** con la seguente “Ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria o dell’oblazione” e la nota relativa. La nota diventa la seguente: “Se titolo edilizio in sanatoria o SCIA tardiva presentata in corso d’opera ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della L.R. 23/2004”

Sono state eliminate la terza e quarta voce in elenco sempre riferita ai quadri di riferimento d) 6) in quanto ricomprese nella voce corretta sopra descritta

É stato inserito il quadratino mancante di spunta nella prima colonna del **quadro di riferimento f-3.**

In corrispondenza del **quadro di riferimento 3**, nella nota dell’allegato “Elaborati grafici dello stato legittimo, dello stato di fatto e comparativi” dopo le parole “conferenza dei servizi preventiva” sono state aggiunte le seguenti parole “. Da compilare anche in caso di tolleranze costruttive”

In corrispondenza del **quadro di riferimento 12** in relazione agli allegati riferiti all’utilizzo delle terre e rocce da scavo sono state apportate le seguenti modifiche:

- è stata eliminata la prima voce “Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da” e la relativa nota;
- l’“Autocertificazione del titolare resa all’ARPA E.-R. ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013, (utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa)” è stata sostituita con “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in conformità al Modulo 6 del DPR n.120/2017”. Nella relativa nota a margine le parole “ai sensi del comma 1 dell’articolo 41-bis d.l. n. 69/2013” sono state sostituite con le parole “ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del DPR n.120/2017”;
- l’“Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo” è stata sostituita con “Progetto di riutilizzo”. La relativa nota a margine è sostituita con la seguente “Se le opere comportano la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DPR n. 120/2017, **a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell’istanza di conferenza di servizi preventiva**”.

In corrispondenza del **quadro di riferimento 16** in relazione agli allegati in materia sismica, sono state apportate le seguenti modifiche:

- nella nota a margine di “MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio sulle caratteristiche strutturali dell’intervento”, dopo le parole “conferenza di servizi preventiva” sono aggiunte le parole “. Obbligatorio anche in caso di titoli in sanatoria di interventi non aventi rilevanza strutturale”;
- nella nota a margine della “Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria” sono state eliminate le parole “dopo il 23 ottobre”;
- nella nota a margine della “Relazione tecnica di asseverazione che le opere realizzate rispettano la normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione” le parole “del 23 ottobre 2005” sono sostituite con “della classificazione sismica del Comune”.

### **Allegato Soggetti coinvolti**

In “Altri tecnici incaricati” dopo le parole “posta elettronica” è stata aggiunta la parola “certificata”.

Nel punto 3 “Impresa esecutrice/installatrice” dopo le parole “posta elettronica” è stata aggiunta la parola “certificata”. Dopo le parole “Ulteriori dati per la verifica della regolarità contributiva” è stata aggiunta una riga utile all’inserimento dei dati relativi al DURC on line contenente le seguenti voci:

“DURC online    n. protocollo \_\_\_\_    Data richiesta \_\_\_\_\_    Scadenza validità \_\_\_\_\_”

## **MODULO 2 “Relazione tecnica di asseverazione della richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi”**

### **Quadro 2)**

Nella dichiarazione iniziale dopo le parole “che le opere sono subordinate” sono state aggiunte le parole “alla presentazione o”.

Nel punto 2.2. sono state apportate le seguenti modifiche:

- al punto 2.2.1.5. sono state eliminate le parole “, compresi:”, di conseguenza al punto 2.2.1.5.1. prima delle parole “interventi di recupero” è stata inserita la parola “compresi gli”.
- in relazione agli interventi subordinati alla presentazione di SCIA, dopo il punto 2.2.1.9. sono state aggiunte le seguenti due tipologie di intervento mancanti:
  - 2.2.1.10. opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che hanno rilevanza strutturale (ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera e bis), della L.R. n.15/2013)
  - 2.2.1.11. piscina

Nei punti 2.1.2., 2.2.4. e 2.3.2. è stata inserita la nota n. 4 avente il seguente testo:

“(4) Nel caso di interventi in sanatoria specificare nel successivo punto 2.4. la tipologia di intervento e descrivere le opere da sanare”.

Al campo finale “che le opere evidenziate consistono in:” è stata assegnata la numerazione “2.4”.

### **Quadro 3)**

Ai punti 3.3.1. e 3.3.2. sono aggiunte le seguenti parole alla fine delle rispettive frasi “: vedi quadro 16, punti 16.2 e seguenti”.

La nota 1 è stata corretta: in particolare dopo il punto “3.3.8.” è stato aggiunto il punto “3.3.9.”.

### **Quadro 4)**

Nell’elenco dei dati geometrici e dei parametri di progetto descrittivi dell’Edificio oggetto di intervento sono stati aggiunti i parametri Superficie permeabile (SP) e l’Indice di permeabilità (IPT/IPF)

### Quadro 10)

Ai fini di una più chiara comprensione dei casi di applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica i punti 10.2 e 10.3 sono stati modificati come segue:

10.2 è **escluso dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica** (ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Allegato alla DGR n.1715 del 2016)

10.3 è **soggetto all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica** (ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Allegato alla DGR n.1715 del 2016) e pertanto

È stato corretto l'errore del riferimento normativo richiamato al punto 10.3.1, pertanto le parole "1715 del 2016" sono sostituite con "967 del 2015"

### Quadro 12)

Al fine di recepire le nuove disposizioni in materia di terre e rocce da scavo introdotte con il DPR n. 120 del 13 giugno 2017 entrato in vigore il 22 agosto 2017, il quadro 12 è sostituito con il seguente:

#### **"12) Produzione di terre e rocce da scavo e loro successiva gestione**

*(da non compilare in caso di VIA/AIA)*

che le opere

12.1. **non comportano** la produzione di terre e rocce da scavo

12.2. **comportano** la produzione di terre e rocce da scavo **che saranno gestite come sottoprodotti**, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e dell'articolo 4 del DPR n. 120 del 2017 (1)(2)(3), ed in particolare:

12.2.1. **comportano** la produzione di terre e rocce da scavo in "**cantieri di piccole dimensioni**" (vale a dire, in quantità non superiori a seimila metri cubi) nonché in "**cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA**" (vale a dire cantieri in cui sono prodotte terre e rocce in quantità superiore a seimila metri cubi nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di VIA o AIA) e pertanto:

12.2.1.1. si allega la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del DPR n.120/2017, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 6 dello stesso DPR n. 120/2017

12.3. **comportano** la produzione di terre e rocce da scavo che saranno **riutilizzate nello stesso luogo di produzione** (art. 185, comma 1, lett. c), del d.Lgs. n.152/2006) (1)(2)(3), e che pertanto:

12.3.1. si dichiara che si è proceduto alla **verifica della non contaminazione** ai sensi dell'art.24, comma 1, del DPR n. 120/2017

12.4. **comportano** la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da **affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore** al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DPR n. 120/2017 **che saranno riutilizzate nello stesso luogo di produzione** (1)(2)(3) e pertanto:

12.4.1. si allega il **progetto di riutilizzo**, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del DPR n. 120/2017

12.5. **comportano** la produzione di terre e rocce da scavo **che saranno gestite dall'interessato come rifiuto** (1)

12.6. riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte quarta del d.Lgs n. 152/ 2006 (1)”

Le note relative al quadro 12 sono sostituite con le seguenti:

“(1) Le caselle 12.2., 12.3., 12.4., 12.5. e 12.6. non sono alternative tra di loro, potendo le opere comportare la produzione di materiali da scavo da sottoporre a trattamenti/destinazioni diversi (in parte utilizzabili come sottoprodotto, in parte da ricollocare in sito, in parte da gestire come rifiuti)

(2) La modulistica inerente il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è reperibile sul sito ARPAE: [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2984&idlivello=1664](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2984&idlivello=1664)

(3) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 del DPR n.120/2017, l'avvenuto riutilizzo delle terre e rocce da scavo, al termine dei lavori dell'opera cui sono state destinate, va attestato con “dichiarazione di avvenuto utilizzo” di cui all'Allegato 8 del DPR medesimo, in caso contrario “...l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo...comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto ...”, con la conseguente loro riacquisizione della natura di rifiuto ex art.183, comma1, lett. a del D.Lgs. n.152/2006.

## Quadro 16)

In attuazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, sono state corrette le seguenti dichiarazioni del punto 16.1.2:

- è stato eliminato il punto16.1.2.1.5.2
- è stato eliminato il punto 16.1.2.2.2 e conseguentemente rinumerato il successivo punto16.1.2.2.3 in 16.1.2.2.2
- è stato eliminato il punto.1.2.2.5.2 e conseguentemente rinumerato il successivo punto16.1.2.5.3 in 16.1.2.5.2
- è stato eliminato il punto.1.2.3.2 e conseguentemente rinumerato il successivo punto16.1.2.3.3 in 16.1.2.3.2
- è stato eliminato il punto.1.2.3.5.2 e conseguentemente rinumerato il successivo punto16.1.2.3.5.3 in 16.1.2.3.5.2

Il punto 16.2. è stato modificato per esplicitare la fattispecie di sanatorie prive di rilevanza strutturale e chiarire l'applicazione della casistica relativa agli interventi iniziati prima del 23 ottobre 2005 o prima della classificazione sismica (se antecedente al 23 ottobre 2005). Il punto è ora il seguente:

“16.2. che il/la presente **PDC/SCIA/CILA in sanatoria** (1) riguarda:

16.2.1. interventi **non aventi rilevanza strutturale** e pertanto:

16.2.1.1 si allega MUR A.1/D.1 (“Asseverazione da allegare al titolo edilizio predisposta da progettista strutturale abilitato”)

16.2.2. interventi **aventi rilevanza strutturale** e pertanto:

16.2.2.1. trattandosi di lavori **iniziati prima del 23 ottobre 2005 o prima della classificazione sismica** (se antecedente al 23 ottobre 2005):

16.2.2.1.1. **si allega asseverazione del progettista abilitato** che le opere realizzate rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione (2)

16.2.2.1.2. **si comunicano** gli estremi dell’**AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA** rilasciata da .....con prot. ... in data .....

16.2.2.1.3. **si procede alla contestuale presentazione della documentazione** necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione sismica in sanatoria

16.2.2.2. trattandosi di lavori **iniziati dopo il 23 ottobre 2005 o dopo la classificazione sismica** (se antecedente al 23 ottobre 2005):

16.2.2.2.1. **si comunicano** gli estremi dell’**AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA** rilasciata da ... con prot.... in data .....

16.2.2.2.2. **si procede alla contestuale presentazione della documentazione** necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione sismica in sanatoria”

In corrispondenza delle parole “CILA in sanatoria” è stata inserita la seguente nota:

“(1) Nel caso di CILA in sanatoria devono essere barrate le caselle 16.2.1. e 16.2.1.1. in quanto la CILA non può avere rilevanza strutturale”

In corrispondenza del punto 16.2.2.1.1. è stata inserita la seguente nota:

“(2) Si veda il parere n. 68/2013 del Comitato Tecnico Regionale espresso nella seduta n. 26 del 17/12/2013”

## Quadro 19)

Per meglio chiarire i casi di applicazione della dichiarazione di cui al punto 19.1.2. dopo le parole “aspetto esteriore degli edifici” sono aggiunte le parole “ovvero che sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR n. 31/2017”

Per i titoli in sanatoria occorre meglio specificare le dichiarazioni relative alle sanatorie di interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. n. 42/2004), che comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici. Pertanto i punti 19.2., 19.2.1., 19.3. e 19.3.1. sono sostituiti dai seguenti:

“19.1.4. è relativo ad una pratica di PdC in sanatoria, SCIA in sanatoria e CILA in sanatoria con riguardo ad un immobile:

19.1.4.1. sottoposto a vincolo paesaggistico prima della commissione dell’abuso edilizio e pertanto:

19.1.4.1.1. **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/2004;

19.1.4.2. sottoposto a vincolo paesaggistico dopo la commissione dell’abuso edilizio e pertanto:

19.1.4.2.1. **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, cioè la documentazione richiesta per le **autorizzazioni paesaggistiche** (in quanto l’assenso è espresso con le modalità di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004)”

### **MODULO 3 “Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità”**

#### **Quadro di sintesi**

Nel quadro di sintesi in cui è effettuata la descrizione del tipo di Segnalazione CEA e dei controlli a cui è sottoposta, le parole “ai sensi dell’art. 23, comma 6” sono sostituite con le parole “ai sensi dell’art. 23, comma 7”.

#### **Quadro b)**

In coerenza con la modifica descritta precedentemente (Modulo 1, quadro e)) finalizzata a rendere esaustiva la descrizione catastale dell’immobile oggetto di intervento edilizio, dopo le parole “avente” sono state inserite le parole “categoria catastale” e lo spazio destinato alla compilazione.

#### **Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegati**

Nella **sezione relativa ai precedenti edilizi** (quadro delle di riferimento e)), è stato corretto il testo dell’ultima colonna per chiarire che i documenti già in possesso dell’Amministrazione comunale non devono essere allegati. Pertanto dopo le parole “esistente privo/a di agibilità” sono aggiunte le seguenti “salvo il caso in cui l’Amministrazione comunale sia già in possesso dei precedenti edilizi.”. Conseguentemente nella prima colonna è stato inserito il quadratino mancante di spunta.

Nella **sezione relativa alle prestazioni energetiche** degli edifici, (quadro di riferimento 7)), è stata corretta la nota descrittiva dei casi in cui è previsto l’“Attestato di prestazione energetica (APE), redatto da certificatore energetico iscritto all’albo regionale”. In particolare la nota ora è la seguente:

“Se si presenta la segnalazione di CEA per:



- intervento edilizio che rientra nei casi di cui all'art.3, comma 2, dell'Allegato A del DGR n.1275/2015
- per immobile privo di agibilità senza la realizzazione di lavori.”

Nella **sezione della documentazione relativa al sistema di smaltimento acque reflue** (quadro delle dichiarazioni 10)), dopo le parole “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” sono aggiunte le seguenti parole “o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” e la corrispondente nota è sostituita con la seguente: “Nei casi di acque reflue industriali e/o industriali assimilate alle domestiche e/o acque di prima pioggia e/o acque reflue di dilavamento”.

## **MODULO 4 “Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità**

### **Quadro di sintesi**

Nel quadro di sintesi in cui è effettuata la descrizione del tipo di Segnalazione CEA e dei controlli a cui è sottoposta, le parole “ai sensi dell’art. 23, comma 6,” sono sostituite con le parole “ai sensi dell’art. 23, comma 7,”.

### **Localizzazione dell’intervento**

In coerenza con la modifica descritta precedentemente (Modulo 1, quadro e)) finalizzata a rendere esaustiva la descrizione catastale dell’immobile oggetto di intervento edilizio, dopo le parole “avente” sono state inserite le parole “categoria catastale” e lo spazio destinato alla compilazione.

### **Quadro 3)**

Nella descrizione che precede le due tabelle dei dati geometrici relativi ad “Unità immobiliare” ed “Edificio”, sono state eliminate le parole “oggetto di sanatoria” costituenti errore materiale.

In coerenza con la modifica descritta precedentemente (Modulo 2, quadro 4)) nell’elenco dei dati geometrici e dei parametri descrittivi dell’Edificio oggetto di intervento sono stati aggiunti i parametri Superficie permeabile (SP) e l’Indice di permeabilità (IPT/IPF).

### **Quadro 7)**

Al fine di una più chiara comprensione dei casi di applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (Modulo 2, quadro 10)) e di adeguare la modulistica alla DGR n.1275/2015 in materia di attestazione della prestazione energetica (APE) degli edifici, che prevede che l’attestato sia allegato in sede di segnalazione di conformità edilizia e agibilità, il punto 7 è così modificato:

#### **“l’intervento realizzato, per il quale viene presentata la segnalazione di CEA:**

- 7.1. è **escluso** dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (ai sensi degli artt. 3 e 4 dell’Allegato alla DGR n.1715 del 2016)

7.2. è **soggetto** all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Allegato alla DGR n.1715 del 2016) e pertanto:

7.2.1. **allega Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)** dell'edificio o dell'unità immobiliare (nei casi previsti all'art.8, commi 9 e 11, della DGR n. 1715 del 2015).

7.2.2. **allega attestazione di conformità** delle opere realizzate resa dall'impresa esecutrice (nei casi previsti dall'art.8, comma 12, della DGR 1715 del 2016,)

7.2.3 **si rimanda alla dichiarazione di conformità** ai sensi del DM n. 37 del 2008 presente nel quadro 4 (nei casi di cui art.8, comma 6, del DGR n. 1715 del 2016)

**e inoltre, in relazione all'obbligo di presentazione dell'Attestato di prestazione energetica (APE), l'intervento:**

7.3 **non rientra** nei casi in cui è obbligatorio produrre e allegare l'APE

7.4 **rientra** nei casi in cui è obbligatorio produrre e allegare l'APE e in particolare:

7.4.1 rientra nei casi di cui all'art.3, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla DGR n.1275 del 2015, e pertanto

7.4.1.1 **allega l'APE** redatta da certificatore energetico iscritto all'albo regionale

7.4.2 trattandosi di **segnalazione di CEA senza la realizzazione di lavori** per immobile/unità immobiliare esistente privo/a di agibilità

7.4.2.1 **allega l'APE** redatto da certificatore energetico iscritto all'albo regionale (ai sensi art.3, comma 4 secondo periodo, dell'Allegato A della DGR n.1275 del 2015)

### **Quadro 10)**

In relazione alla documentazione relativa agli allacciamenti fognari, è stato modificato il punto 10.1.10. come segue:

“10.1.10. si allega o si comunicano gli estremi dell'Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale ...”

## **MODULO 5 “Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA”**

### **Localizzazione dell'intervento**

In coerenza con la modifica descritta precedentemente (Modulo 1, quadro e)) finalizzata a rendere esaustiva la descrizione catastale dell'immobile oggetto di intervento edilizio, dopo le parole “avente” sono state inserite le parole “categoria catastale” e lo spazio destinato alla compilazione.

### Asseverazione

In attuazione del punto 13 dell'art. 8 della DGR n. 1715/2016 che prevede che in fase di fine lavori per CILA occorre allegare la documentazione di prestazione energetica, è stata aggiunta la seguente dichiarazione in fondo al quadro delle asseverazioni:

**“che l'intervento realizzato, per il quale è presentata la comunicazione di fine lavori:**

- è **escluso** dall'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica
- è **soggetto** all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica, e pertanto:
  - si allega **attestazione di conformità delle opere** realizzate resa dall'impresa esecutrice (nei casi di cui all'art.8, comma 12, della DGR n. 1715 del 2016)
  - si allega **dichiarazione di conformità ai sensi DM n. 37/2008** (nei casi di cui art.8, comma 6, del DGR n. 1715 del 2016)

### **Modulo “ALTRI DATI DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO”**

In coerenza con la modifica descritta precedentemente (Modulo 1, quadro e)) finalizzata a rendere esaustiva la descrizione catastale dell'immobile oggetto di intervento edilizio, dopo le parole “avente” sono state inserite le parole “categoria catastale” e lo spazio destinato alla compilazione da parte del titolare/professionista.

### **Modulo “ALTRI SOGGETTI, ALTRI TECNICI, ALTRE IMPRESE”**

Nel punto 2 “Altri tecnici incaricati” dopo le parole “posta elettronica” è stata aggiunta la parola “certificata”

Nel punto 3 “Impresa esecutrice/installatrice” dopo le parole “posta elettronica” è stata aggiunta la parola “certificata”. Dopo le parole “Ulteriori dati per la verifica della regolarità contributiva” è stata aggiunta una riga utile all'inserimento dei dati relativi al DURC on line contenente le seguenti voci:

“DURC online n. protocollo \_\_\_\_ Data richiesta \_\_\_\_\_ Scadenza validità \_\_\_\_\_”

### **Modulo “DATI GEOMETRICI DI ALTRI IMMOBILI/EDIFICI”**

In coerenza con la modifica descritta precedentemente (Modulo 2, quadro 4)) nell'elenco dei dati geometrici e dei parametri descrittivi dell'Edificio oggetto di intervento sono stati aggiunti i parametri Superficie permeabile (SP) e l'Indice di permeabilità (IPT/IPF).

07 dicembre 2017

Dott. Giovanni Santangelo  


